

- REGIONE VENETO -
U.L.SS. n. 7 Pedemontana - Distretto 2

Servizio Medicina Legale
- Ufficio Informa Handicap -

tel 0445/389293 - fax 389245 infohandy@aulss7.veneto.it

DISABILE CON RIDOTTE CAPACITÀ MOTORIE PERMANENTI E CON DIFFICOLTÀ DI DEAMBULAZIONE

Di seguito sono riportate le principali agevolazioni e benefici fiscali di cui può usufruire una persona con ridotte o impedito capacità motorie permanenti ma non in condizione di handicap grave (ai sensi art. 3, comma 1, Legge 104/92).

<u>MEZZI DI TRASPORTO</u>	pag. 1
<u>CONTRASSEGNO DISABILI</u>	pag. 5
<u>SUSSIDI TECNICI ED INFORMATICI</u>	pag. 7
<u>PROTESI ED AUSILI</u>	pag. 9
<u>SPESE DEDUCIBILI</u>	pag. 10
<u>SPESE DETRAIBILI</u>	pag. 11
<u>DETRAZIONI IRPEF PER CARICHI DI FAMIGLIA</u>	pag. 13
<u>ABITAZIONE E BARRIERE ARCHITETTONICHE</u>	pag. 14
<u>CONTRIBUTI EROGABILI</u>	pag. 15
<u>AGEVOLAZIONI-VARIE</u>	pag. 19



AGEVOLAZIONI SUI MEZZI DI TRASPORTO PER I DISABILI MOTORI

Gli aventi diritto

- Per l'acquisto di veicoli adattati alla guida:

- i disabili titolari di **patenti speciali** con ridotte o impedito capacità motorie con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida.
- I disabili che abbiano richiesto la patente speciale e che sono in possesso di certificato di idoneità alla guida.

Nel caso in cui la disabilità motoria non comporti una grave limitazione delle capacità di deambulare o non dipenda da pluriamputazioni, gli interessati obbligatoriamente devono adattare il mezzo alla guida o al trasporto del disabile quale condizione per accedere ai benefici fiscali.

Per i veicoli adattati alla guida **possono essere considerati adattamenti anche quelli prodotti in serie** (ad esempio il cambio automatico), purché tali dispositivi siano riportati come prescrizione nella patente di guida o nel foglio rosa.

- Per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di disabili:

per essere considerati tali, devono essere opportunamente allestiti con almeno uno degli adattamenti previsti dal Ministero dei Trasporti e cioè:

1. pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
2. scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
3. braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
4. paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
5. sedile scorrevole - girevole simultaneamente;
6. sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta (cinture di sicurezza);
7. portiera/e scorrevole/i.

Inoltre gli allestimenti al trasporto debbono essere caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo quindi non possono essere semplici aggiunte di normali "optionals", ovvero consistere nella applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo e da montarsi, in alternativa, a richiesta.

IVA AGEVOLATA AL 4 % PER L'ACQUISTO DELL'AUTO

- ◻ È applicabile il regime di IVA agevolata al 4%, per l'acquisto di autovetture, aventi cilindrata fino a 2.000 cc con motore a benzina e fino a 2.800 cc con motore diesel, nuove o usate;
- ◻ si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico (lo è chi non percepisce un reddito annuo superiore a 2.840 € e risulti residente presso il familiare al quale è a carico; non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili);
- ◻ sono esclusi gli autoveicoli, anche se specificatamente destinati al trasporto di disabili, intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati;
- ◻ l'IVA ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni, (salvo il caso in cui il veicolo sia stato cancellato dal Pra);
- ◻ l'IVA agevolata al 4% riguarda anche le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche usati, e alle cessioni di strumenti e accessori montati sui veicoli.

Documentazione da produrre

Documentazione sanitaria:

- ◻ fotocopia della patente speciale, o richiesta avanzata per l'ottenimento della stessa; nel caso del disabile "trasportato" tale documento non è richiesto;
- ◻ certificato di accertamento dell'handicap rilasciato dalla Commissione medica presso la ULSS di cui all'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 **da cui risulti la ridotta o impedita capacità motoria permanente** oppure in alternativa altra certificazione rilasciato da una Commissione pubblica **da cui risulti la ridotta o impedita capacità motoria permanente**.
- ◻ i soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992 possono autocertificare tale riconoscimento.

Altra documentazione:

- ◻ dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nell'ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico;
- ◻ in caso di auto intestata al familiare : fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero autocertificazione.

L'impresa ha l'obbligo di emettere fattura (anche se non richiesta dal cliente) con annotazione che si tratta di operazione ai sensi della Legge 97/86 e della Legge 449/87, ovvero della Legge 342/2000 o della Legge 388/2000.

DETRAZIONE DEL 19 % DALL'IRPEF DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DEL MEZZO DI LOCOMOZIONE (AUTO)

- La detrazione compete una sola volta nel corso di un quadriennio e nei limiti di un importo di € 18.076, (salvo il caso in cui il veicolo sia stato cancellato dal Pra);
- si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in 4 quote annuali di pari importo;
- il mezzo deve risultare intestato al disabile o al familiare a cui il disabile è fiscalmente a carico, (lo è chi non percepisce un reddito annuo superiore a 2.840 € e risulti residente presso il familiare al quale è a carico; non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili);
- la detrazione spetta anche per le riparazioni escluse quelle di ordinaria amministrazione.

Documentazione da produrre

Documentazione sanitaria:

- certificato di accertamento dell'handicap rilasciato dalla Commissione medica presso la ULSS di cui all'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 **da cui risulti la ridotta o impedita capacità motoria permanente** oppure in alternativa altra certificazione rilasciato da una Commissione pubblica **da cui risulti la ridotta o impedita capacità motoria permanente.**

Altra documentazione:

- se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a € 2.840, il documento di spesa deve essere a lui intestato;
- se il disabile è fiscalmente a carico il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o al familiare al quale egli risulta a carico.
- in caso di auto intestata al familiare : fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero autocertificazione.

ESENZIONE DEL PAGAMENTO DEL BOLLO

- E' applicabile per gli autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo. o per trasporto specifico del disabile con i limiti di cilindrata fino a 2.000 cc con motore a benzina e fino a 2.800 cc con motore diesel;
- se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile.

Ufficio competente

- **Ufficio delle Entrate - Via Rasa, 2 - THIENE tel. 0444 046367 - 0444 046369**
- **Ufficio delle Entrate - (ex SCHIO) trasferito a VALDAGNO, Piazza Dante, 10 tel. 0444.046332.**

La richiesta va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta la decadenza dall'agevolazione).

Documentazione da produrre:

- Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o per i titolari di patente i dispositivi applicati al veicolo;
- Copia della patente speciale (non richiesta per il mezzo adattato al solo trasporto);
- La targa dell'auto prescelta;
- In caso di auto intestata al familiare: fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero autocertificazione.

Documentazione sanitaria:

- certificato di accertamento dell'handicap rilasciato dalla Commissione medica presso la ULSS di cui all'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 da cui risulti la ridotta o impedita capacità motoria permanente oppure in alternativa altra certificazione rilasciato da una Commissione pubblica da cui risulti la ridotta o impedita capacità motoria permanente.

Una volta ottenuta l'esenzione dal pagamento del bollo auto, prosegue anche per gli anni successivi senza che il disabile sia tenuto a rifare l'istanza e ad inviare nuovamente la documentazione;

Nel caso in cui vengano meno le condizioni per avere diritto al beneficio (esempio per vendita dell'auto, ecc.) l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione.

È possibile ottenere informazioni e chiarimenti rivolgendosi ai centri di assistenza telefonica al numero 848800444.

ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETÀ

- Il beneficio si avrà sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un'auto nuova sia nella trascrizione di un passaggio riguardante un'auto usata;
- l'esenzione spetta anche al familiare a cui il disabile sia fiscalmente a carico (lo è chi non percepisce un reddito annuo superiore a 2.840 € e risulti residente presso il familiare al quale è a carico; non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili);

Ufficio competente

La richiesta deve essere rivolta al PRA territorialmente competente.

IL CONTRASSEGNO INVALIDI EUROPEO

Il contrassegno invalidi è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.

I dati del titolare del contrassegno, che prima erano limitati all'apposizione del nome e del cognome, ora vengono ampliati con l'aggiunta della **FOTO** e della **FIRMA DEL TITOLARE MEDESIMO**. Bisogna però tenere ben presente che questi dati sensibili, tutelati dalla privacy, sono apposti sul retro (verso) del contrassegno e quindi sono sottratti alla vista, all'atto della sua esposizione sul parabrezza anteriore del veicolo. Infatti il contrassegno deve essere esposto in modo tale che sia ben visibile solo il recto (fronte) che contiene il numero di identificazione, la data di scadenza del contrassegno e i dati relativi all'Ente di rilascio.

Si tratta di una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza o dalla Polizia Locale.

Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili "europeo", con un formato rettangolare, di colore azzurro chiaro, con il simbolo internazionale dell'accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo blu.

Il contrassegno europeo è quindi valido, non solo sul territorio nazionale, ma anche negli altri ventisette paesi aderenti all'UE,

Dal 15 settembre 2015 i vecchi contrassegni invalidi civili di colore arancione non sono più validi.

CHI NE HA DIRITTO

Le "persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta". Questo contrassegno è previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni, permette alle persone con deambulazione sensibilmente ridotta la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati.

Documentazione ed ufficio competente

La richiesta per il rilascio va fatta presso il Comune di residenza o Polizia Locale con due foto tessera e la seguente documentazione:

1. Verbale accertamento Invalidità civile o L.104/92 se riporta la seguente dicitura: **"Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/92"** senza data di revisione.

Oppure


2. Certificato medico rilasciato dal medico di medicina pubblica operante al Distretto Socio-Sanitario previa visita, (per fissare l'appuntamento chiamare il centro unico di prenotazione tel. 0445-633633) presentarsi alla visita con tutta la documentazione sanitaria che comprovi le difficoltà di deambulazione.

Il contrassegno definitivo senza data di scadenza ha validità di cinque anni, allo scadere dei termini **si può rinnovarlo** presentando un certificato del proprio **medico di base** che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato il contrassegno.

Il contrassegno temporaneo, con data di scadenza, se ancora necessario va rinnovato presentando un nuovo certificato rilasciato del medico di medicina pubblica.

Il contrassegno europeo, è strettamente personale e non cedibile, non è vincolato ad uno specifico veicolo Deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo (qualsiasi esso sia).

SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI



IVA AGEVOLATA

È applicabile il regime di IVA agevolata al 4% relativamente all'acquisto di sussidi tecnici ed informatici.

I sussidi tecnici e informatici sono "le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere alla riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedito o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio".

Come si potrà notare, potenzialmente sono inclusi nell'agevolazione un gran numero di prodotti; si pensi, ad esempio al computer, gli schermi a tocco, le tastiere espanse, modem, ai fax, ai comandi per il controllo dell'ambiente domestico o di lavoro, telefoni a viva voce, cellulari.

Documentazione necessaria

All'atto dell'acquisto, gli interessati al beneficio dovranno presentare a chi vende il prodotto la seguente documentazione:

- copia di un certificato attestante l'invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciato da Commissioni pubbliche;
- specifica prescrizione rilasciata da un medico specialista dell'Azienda ULSS di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione.

Va ricordato che per ottenere questa prescrizione è necessario sottoporsi ad una visita specialistica che deve essere richiesta dal medico di base.

Questa documentazione va presentata prima dell'acquisto.

DETRAZIONE DEL 19 % DALL'IRPEF DELLA SPESA SOSTENUTA

- È applicabile la detrazione, al momento della denuncia annuale dei redditi, delle spese sostenute per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici che possano facilitare l'autonomia e l'integrazione delle persone con handicap di natura motoria.
- Si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico (lo è chi non percepisce un reddito annuo

superiore a 2.840 € e risulti residente presso il familiare al quale è a carico; non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili);

- Tale detrazione è pari al 19% della spesa sostenuta per l'acquisto di tali prodotti, questa cifra va sottratta dall'imposta lorda che, per quell'anno, si deve all'erario.

Documentazione necessaria

Le istruzioni per la redazione della denuncia dei redditi prevedono che per applicare la detrazione si disponga della seguente documentazione:

Documentazione sanitaria:

- certificato del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico o informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione. Va precisato che il medico curante non equivale necessariamente al medico di famiglia; può essere anche uno specialista o colui che ha in carico in quel momento il paziente;
- certificazione attestante l'invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da Commissioni pubbliche **o in alternativa**, certificato di accertamento dell'handicap rilasciato dalla Commissione ULSS ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- i soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992 possono autocertificare tale riconoscimento.

Altra documentazione

- fattura, ricevuta o quietanza del prodotto acquistato dal disabile o dal familiare cui questo è fiscalmente a carico.

PROTESI ED AUSILI NON FORNITI DIRETTAMENTE DAL S.S.N.



IVA AGEVOLATA

È applicabile il regime di IVA agevolata al 4% relativamente all'acquisto dei seguenti prodotti:

- apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche);
- oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili);
- oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre;
- apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità;
- poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione;
- i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie;
- protesi e ausili inerenti a menomazioni funzionali permanenti.

Documentazione da produrre

Documentazione sanitaria:

- copia di un certificato attestante l'invalidità civile, di servizio, di guerra rilasciato da Commissioni pubbliche;
- specifica prescrizione di un medico specialista dell'Azienda ULSS nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell'acquirente.

DETRAZIONE DEL 19 % DALL'IRPEF DELLA SPESA SOSTENUTA

È prevista la possibilità di detrarre, in sede di denuncia dei redditi, il 19% delle spese sostenute per l'acquisto di alcune protesi e ausili tra i quali rientrano:

- le carrozzine per disabili;
- apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- ausili per il sollevamento (sollevatori, piattaforme elevatrici, servoscala, carrozzine montascale).

La detrazione si applica integralmente e cioè sempre nella misura del 19% ma senza che venga applicata la franchigia di € 129,11 prevista per le spese sanitarie.

Documentazione da produrre

Documentazione sanitaria:

- specifica prescrizione del medico curante nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell'acquirente. Va precisato che il medico curante non equivale necessariamente al medico di famiglia; può essere anche uno specialista o colui che ha in carico in quel momento il paziente;
- certificazione attestante l'invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da Commissioni pubbliche **o in alternativa**, certificato di accertamento dell'handicap rilasciato dalla Commissione ULSS ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- i soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992 possono autocertificare tale riconoscimento.

Altra documentazione:


- fattura, ricevuta o quietanza del prodotto acquistato dal disabile o dal familiare cui questo è fiscalmente a carico.

PROTESI ED AUSILI FORNITI DAL S.S.N.

Molte protesi ed ausili relativi alla patologia invalidante sono inclusi nel nomenclatore tariffario del S.S.N e vengono forniti direttamente dall'ULSS.

UFFICIO COMPETENTE

- Per la fornitura di questi prodotti rivolgersi all'Ufficio Protesi ed Ausili dell'ULSS n. 7 Pedemontana - Distretto 2, situato in Via Boldrini 1 a Thiene, tel. 0445/389226 aperto al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 13.00, il Lunedì e il Mercoledì dalle 14.00 alle 16.00.



SPESE DEDUCIBILI

SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA

Le spese sostenute per prestazioni mediche generiche e di assistenza specifica possono essere dedotte, cioè sottratte dal reddito complessivo.

Tra le **spese mediche generiche e di assistenza specifica** rientrano, oltre che le prestazioni rese da un medico generico, anche quelle rese da personale esercente professioni di carattere sanitario, cioè infermieri professionali, terapisti della riabilitazione, psicomotricisti, psicologi, logopedisti ecc. Sono escluse le prestazioni

rese da operatori sociali, assistenti domiciliari come pure quelle prestate da educatori professionali.

SPESE RICOVERO ISTITUTO DI ASSISTENZA - CASA DI RIPOSO

In caso di ricovero di un disabile in un **istituto di assistenza**, una comunità, un centro residenziale è possibile dedurre la parte della retta riconducibile alle **spese mediche e paramediche di assistenza specifica**. A tal fine è necessario che tali spese siano indicate chiaramente nella documentazione rilasciata dall'istituto di ricovero.

Attenzione: queste spese possono essere dedotte anche nel caso siano state sostenute nell'interesse di un familiare anche se questo non è fiscalmente a carico. Questa possibilità è particolarmente interessante, ad esempio, per quei contribuenti che pagano una retta di ricovero per i genitori che non sono conviventi né fiscalmente a carico.

Documentazione da produrre

- certificato di accertamento dell'handicap (non necessariamente in situazione di gravità) rilasciato dalla Commissione ULSS ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; **od in alternativa** certificato di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da commissioni pubbliche;
- i soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992 possono autocertificare tale riconoscimento.


LA DEDUZIONE PER SERVIZI DOMESTICI

Tutte le famiglie, non solo quelle che hanno in carico una persona disabile - che si avvalgano di addetti ai servizi domestici (colf, badanti ecc.). (*Legge 342/2000, articolo 30*)

L'agevolazione viene concessa solo nel caso in cui colf o badante siano regolarmente assunte (non necessariamente a tempo pieno).

Viene riconosciuta una deduzione dal reddito (indipendentemente dall'ammontare di quest'ultimo) fino a 1549,37 euro. Possono essere dedotti però solo i contributi previdenziali e assistenziali relativi alla retribuzione dell'operatore. Nella sostanza, non si può dedurre alcuna quota della retribuzione finale corrisposta al collaboratore, ma solo quei versamenti che ogni datore di lavoro è tenuto a versare agli istituti previdenziali al momento della retribuzione.

La deduzione spetta al diretto interessato o al familiare che ce l'abbia a carico fiscale.



SPESE DETRAIBILI

SPESE SANITARIE DETRAIBILI

Come per tutti i cittadini è applicabile la detrazione, al momento della denuncia annuale dei redditi, delle spese sanitarie in ragione del 19% dall'imposta lorda, per la parte di spesa che eccede i 129,11 €.

Tra le spese sanitarie rientrano:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- acquisto di medicinali;

Le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente cioè senza la franchigia di 129,11 €.

Documentazione da produrre

- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari.

DETRAZIONI IRPEF PER CARICHI DI FAMIGLIA



Detrazioni per carichi di famiglia

La detrazione per familiari a carico è calibrata sui diversi livelli di reddito.

La detrazione massima prevista viene ridotta (con una formula specifica) a seconda del reddito del contribuente.

In caso di genitori non legalmente ed effettivamente separati, la detrazione può essere suddivisa al 50% oppure attribuita interamente al genitore che possiede un reddito complessivo più elevato.

Detrazioni per figli

La misura delle **detrazioni figli portatori di handicap**:

per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef:

1.620 euro , se il figlio ha un'età inferiore a tre anni

1.350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni.

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta e il loro importo diminuisce con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.

RIDUZIONE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

Per il 2008 resta confermato quanto stabilito con L.R. N.19 DEL 2005:

“A decorrere dall'anno 2006 l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 45.000,00, e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 45.000,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non sia superiore a euro 45.000,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di

handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Per la complessità della materia e le variazioni annuali dello scaglione di reddito si consiglia di rivolgersi ai Patronati Sindacati i quali sapranno dare tutte le informazioni utili.

ABITAZIONE E BARRIERE ARCHITETTONICHE



AGEVOLAZIONE IVA SU OPERE DI ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

È applicabile il regime IVA al 4% per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Sono esclusi dall'agevolazione il materiale e i prodotti finiti impiegati per la realizzazione di dette opere.

Il fatto che le opere in questione siano effettivamente finalizzate all'eliminazione di barriere architettoniche deve risultare dal contratto o dalla relativa fattura.

Nella fattura va citato il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II.

DETRAIBILITÀ DELLE SPESE

È prevista la possibilità di detrarre, in sede di denuncia dei redditi, il 36% delle spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche all'interno della propria abitazione o in spazi condominiali comuni e anche per ascensori e monta-carichi e per la realizzazione di strumenti che attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna.

Documentazione sanitaria:

certificato di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso la ULSS di cui all'art. 4 della Legge 104/92, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi art. 3 comma 3 Legge 104/92).

La detrazione del 36% per l'eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista dal punto C dell'articolo 13 bis del testo unico delle imposte sui redditi.

CONTRIBUTI EROGABILI



CONTRIBUTI PER GLI ADATTAMENTI DEGLI AUTOMEZZI

PREVISTI DALLA LEGGE 104/92

La Legge quadro sull'handicap (Legge 104/1992) prevede la possibilità di ottenere contributi per le spese sostenute per la modifica esclusivamente degli strumenti di guida.

Questi contributi **sono pari al 20% della spesa relativa** sia ai componenti che al montaggio e sono riservati ai titolari di patente speciale A, B, C.

La richiesta di contributo va presentata ai Servizi Sociali dell'Azienda ULSS di residenza, esibendo copia della patente speciale e copia della fattura relativa alla spesa sostenuta.

PREVISTI DALLA LEGGE 41/93 DELLA REGIONE VENETO

Beneficiari

Disabili e loro familiari cui siano fiscalmente a carico

Benefici

- Adattamenti ai veicoli destinati alla guida dei titolari di patente speciale ai sensi degli art. 327 e 328 del DPR 495/92;
- Adattamenti ai veicoli destinati al trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria anche se sprovvisti di patente.

Il contributo

- E' previsto un contributo sino ad un massimo del 50 % della spesa sostenuta per l'adattamento di mezzi ai fini del trasporto di soggetti con ridotta o impedita capacità motoria sprovvisti di patente.
- L'erogazione delle somme assegnate, per interventi di adattamento di mezzi di locomozione, potrà essere effettuata in base alla documentazione attestante le spese sostenute e la certificazione di collaudo dell'opera rilasciata dalla competente autorità.
- I contributi sono cumulabili, sino al totale della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 27, comma 1, della Legge 104/92.

Ufficio competente e documentazione

La modulistica si trova presso i **Servizi Sociali del Comune** di appartenenza, le domande in carta da bollo vanno presentate al **Sindaco entro il 31 marzo** di ciascun anno e devono contenere:

- indicazione del rapporto esistente tra il richiedente, titolare del mezzo e con patente di guida, e la persona disabile (o le persone disabili) interessata al trasporto, tenendo presente che il mezzo può anche essere intestato anche al disabile anche se non titolare di patente speciale;
- certificato di collaudo del mezzo modificato rilasciato dalla competente autorità (MCTC);
- fattura attestante la spesa sostenuta per le opere di adattamento.

CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE

PREVISTI DALLA LEGGE 13/89

La Legge 13 del 1989, ha introdotto la possibilità di richiedere contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati.

Le domande di contributo sono ammesse solo per interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche e sono concedibili per interventi su **immobili privati già esistenti ove risiedono disabili**.

Ufficio competente

Comune in cui è sito l'immobile

Documentazione da produrre

- domanda in carta da bollo da presentare **entro il 1° marzo di ogni anno** dal disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere volte a rimuovere gli ostacoli alla sua mobilità.

L'istanza deve contenere la **descrizione** anche sommaria **delle opere** e della **spesa prevista**.

ALTRI CONTRIBUTI DELLA REGIONE VENETO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE

Anche in ambito regionale è possibile ottenere contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

La **Legge regionale del 30 agosto 1993, n. 41** prevede forme più ampie ed articolate di finanziamento che possono generalmente essere **cumulate** con quelle erogate attraverso la Legge 13/1989 o con altri contributi.

Beneficiari

Disabili con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale o i loro familiari cui essi siano fiscalmente a carico.

Ufficio competente

La modulistica si trova presso i **Servizi Sociali del Comune** di appartenenza.

Documentazione da produrre

La domanda di contributo, in carta da bollo, va presentata al Sindaco **entro il 31 marzo** di ogni anno e deve contenere:

- documentazione attestante le condizioni di disabilità del richiedente o del componente il nucleo familiare;
- indicazione analitica delle opere da eseguire, degli ausili e attrezzature da acquistare con la specificazione dei costi relativi;
- la dichiarazione di avere (o di non aver) inoltrato domanda per lo stesso fine in riferimento ad altre leggi;
- dichiarazione che le opere non sono già state eseguite e/o che gli ausili e attrezzature non sono ancora stati acquistati.

Le domande devono essere relative all'immobile dove ha abituale dimora il disabile; **non sono ammessi** contributi sulle "**seconde case**".

Il contributo può essere richiesto non solo per opere murarie o di ristrutturazione, ma anche per l'acquisto di ausili ed attrezzature idonei al superamento delle barriere architettoniche interne ed esterne agli edifici e dispositivi atti a favorire l'accesso e la mobilità interna agli stessi, quali montascale, pedane mobili, elevatori e simili.

PREVISTI DALLA LEGGE 16/07 DELLA REGIONE VENETO

Ufficio Competente e documentazione da produrre presso il Comune di residenza.

La Regione del Veneto promuove iniziative ed interventi atti a garantire la fruibilità degli edifici pubblici, privati e degli spazi aperti al pubblico, quale condizione essenziale per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte delle persone con disabilità.

Beneficiari

Persone con disabilità: fisica, sensoriale, psicologico-cognitiva, permanenti o temporanee.

Loro familiari cui siano fiscalmente a carico.

Benefici

- Interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche
- Facilitatori della vita di relazione: le suppellettili, le attrezzature e gli arredi che consentano alla persona con disabilità la pratica delle funzioni quotidiane;
- Fruibilità: la possibilità, per le persone, di poter utilizzare con pieno godimento spazi aperti, spazi costruiti, arredi, servizi informativi, attrezzature e svolgere attività in sicurezza ed in autonomia.

La richiesta di contributo va presentata all'Ufficio competente del proprio Comune di residenza **prima dell'inizio lavori o degli acquisti**. Si deve presentare un preventivo di spesa correlato da una descrizione tecnica .



RIDUZIONE DELLA TASSA PER LA NETTEZZA URBANA

I Comuni possono prevedere a norma dell'art. 67 del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507 una apposita disposizione riguardante l'esenzione o la riduzione dell'imposta sulla raccolta dei rifiuti urbani. Per avere informazioni in merito è necessario rivolgersi al Comune di residenza.

CANONE RAI

La legge non prevede ipotesi di esonero dal pagamento del canone di abbonamento, per quanto riguarda gli invalidi (*dall'01/01/74 tale esenzione e' stata abrogata ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 29/9/73 n. 601.*)

L'esenzione è prevista solo per:

per reddito ed età Eta' pari o superiore a 75 anni, con reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, e in possesso di apparecchi televisivi solo nel luogo di residenza.

per trasferimento in casa di riposo nel caso in cui l'intestatario dell'abbonamento si trasferisca in Casa di Riposo, può chiedere l'annullamento dell'abbonamento inviando una lettera raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio Torino 1 S.A.T. Sportello abbonamenti Tv Casella postale 22 - 10121 Torino Indicando i dati della Casa di Riposo e la data di inizio degenza presso la struttura.

AGEVOLAZIONI TELECOM

A partire dal 1° Dicembre 2001 potranno usufruire di una **riduzione del 50%** dell'importo mensile del canone i titolari del contratto di abbonamento se appartenenti a un nucleo familiare all'interno del quale vi sia **una persona titolare di pensione di invalidità civile (o anche di pensione sociale, o un anziano al di sopra dei 75 anni di età, o il cui capofamiglia risulti disoccupato)**; tutto ciò però solo se il valore del cosiddetto "indicatore della situazione economica equivalente", relativo al nucleo familiare stesso, **non risulti superiore a 6.713,96 € annuo.**

L'attestato ISEE, contenente il valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente, va **richiesto ai centri di assistenza fiscale, ai comuni e presso le sedi territoriali dell' I.N.P.S.**

Per ottenere l'agevolazione, gli aventi diritto sono tenuti a compilare l'apposito modulo di richiesta predisposto da Telecom Italia, disponibile, sul sito Internet www.187.it,

ma anche nei negozi Punto 187, nelle strutture territoriali delle Associazioni dei Consumatori, nelle sedi territoriali dell'INPS e presso i CAAF.

La domanda deve essere inoltrata dal titolare dell'utenza telefonica oggetto dell'agevolazione.

Documentazione da produrre

- Fotocopia dell'attestato ISEE rilasciato dall'INPS;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- fotocopia del libretto di pensione dell'invalidità.

AGEVOLAZIONI TELEPASS

Le agevolazioni consistono:

- totale esenzione del canone trimestrale, con Telepass Family la promozione C48 (senza canone + invio gratuito elenco dei pedaggi pagati)
- Telepass Family è rivolta ai guidatori disabili che hanno la patente SPECIALE.

Hanno diritto ai benefici anzidetti tutti i titolari di patente speciale i quali, **una volta compilato il modulo di adesione al servizio ed averlo fatto vidimare da una banca che aderisce alla diffusione del servizio stesso**, potranno recarsi in qualsiasi Punto blu, e previa consegna della copia fotostatica della patente di guida potranno ritirare il proprio apparato Telepass.

Quindi:

Bisogna andare presso la propria banca e compilare il modulo di richiesta, poi consegnare copia del modulo da un PUNTO BLU della società Autostrade per l'Italia S.p.A. per ottenere il dispositivo (autoalimentato a batteria).

Ricordarsi di portare al PUNTO BLU i seguenti documenti:

- fotocopia del certificato di handicap modulo di adesione al servizio + timbro della banca
- carta d'identità oppure patente di guida fotocopia patente di guida
- numero di targa (uno o più automobili)

Per i trasportati che hanno il mezzo adattato è necessario essere iscritti all'associazione Anglat e presentare copia del libretto di circolazione in cui sono riportate le modifiche.

Per ulteriori informazioni chiamare il n. verde della società autostrade 800269269 o recarsi al Punto Blu situato all'imbocco del casello autostradale di Thiene

VIAGGIARE IN AUTO in autostrada

Molte aree di servizio autostradali sono senza barriere, dotate di parcheggi riservati, ristoranti e servizi igienici accessibili.

Può essere utile avere la **guida Coloplast 'Autostrade del nord'**, da richiedere gratuitamente dal sito www.coloplast.it o al numero verde **800/018537**.

TRASPORTI PUBBLICI

E' possibile ottenere il rilascio di una tessera di viaggio agevolato sui mezzi di trasporto locale urbano suburbano ed extraurbano. (TESSERA GRIGIA)

Chi può usufruire di questa agevolazione:

Gli invalidi ed i portatori di handicap riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione con un grado di invalidità non inferiore al 67%.

Chi rilascia la tessera grigia:

La tessera è rilasciata dalla Provincia e consente l'acquisto a condizioni agevolate di abbonamenti ordinari per le linee di trasporto pubblico delle Aziende operanti nella Regione Veneto.

Dove e quale documentazione per presentare domanda:

I modelli per la domanda si trovano presso i servizi sociali del Comune di residenza che avrà il compito di inoltrarla alla Provincia con la seguente documentazione:

- Certificato di invalidità
- Posizione reddituale
- n. 2 foto tessera
- copia documento di identità
- codice fiscale

VIAGGIARE IN AEREO

Nei principali aeroporti c'è un servizio di ospitalità per le persone con bisogni speciali, in cui si trova l'assistenza necessaria per le operazioni di imbarco e sbarco.

La regola principale è sempre quella di segnalare la propria disabilità alla prenotazione del biglietto e **presentarsi al check-in almeno 1 ora e mezzo prima della partenza.**